

COMUNE DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI

SOGGETTO ATTUATORE

SCHEMA DI CONTRATTO

5 **Repertorio Spec. n. del**

Imposta di bollo assolta mediante Marche da Bollo ID:

ID1. del //2022

ID2. del //2022

ID3. del //2022

10 ID4. del //2022

ID5. del //2022

ID6. del //2022

ID7. del //2022

Rif. determinazione dirigenziale n. del .../.../2022.

15 **SCHEMA DI CONTRATTO**

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019 e n. 851 del 24/01/2022 –

Interventi emergenziali di riduzione del rischio residuo ai sensi dell'art.

25, co. 2, lett. d) d.lgs. 1/2018, dell'art. 3, co. 1, dell'O.C.D.P.C. n.

616/2019 e dell'art.1, co. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 581/2022 – Lavori per gli

20 INTERVENTI EMERGENZIALI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO AI

SENSI DELL'ART. 25 LETT. D) DEL D.LGS. 1/2018 E DELL'ART. 3 C. 1

DELL' O.C.D.P.C. 616/2019 – C.I. 14959-15 Intervento di "Rifacimento

dei frangionde e darsena Strada Corte Comare (presso Ponte Longo) e

darsena F.ta delle Cappuccine" (CUP: J77H21001570001 -

25 CIG_____)

L'anno duemilaventitre il giorno del mese di, nella
Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco 4136.

T R A :

30 arch. Alberto Chinellato, nato a Venezia il 20/04/1973, che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del COMUNE DI VENEZIA, quale Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle
funzioni del Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. n. 616 del 2019, che
35 rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità Venezia
Centro storico e Isole – Energia Impianti dell'Area Lavori Pubblici,
Mobilità e Trasporti, Mobilità e Trasporti del Comune di Venezia,
domiciliato, per la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante».

40 Domicilio fiscale dell'Ente: Via - (....). Codice fiscale e
partita I.V.A. n.:

b) il sig./dott./ing./arch., nato a il, residente in
....., in qualità Legale Rappresentante dell'impresa,
domicilio legale dell'Impresa in - C.F. e P.IVA n. e
45 R.E.A. n., come risulta dal certificato n. estratto
dall'Ufficio Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di estratto in
data, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale dell'impresa: Via - (....). Codice fiscale
50 e partita I.V.A. n.:

PREMESSO

che con delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019,
pubblicata in G.U.R.I. il 18 novembre 2019, è stato dichiarato lo stato di
emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi
55 meteorologici verificatisi a partire dal a partire dal giorno 12 novembre
2019;

che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616
del 16 novembre 2019 "Disposizioni urgenti di Protezione Civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire
60 dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia", ha,
tra l'altro, nominato il Sindaco della Città di Venezia quale Commissario
Delegato ed emanato le disposizioni urgenti, anche di carattere
procedurale, per fronteggiare l'emergenza;

che con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020,
65 pubblicata nella G.U.R.I. - Serie Generale n. 297 del 30 novembre 2020,
è stata deliberata la proroga dello stato di emergenza nel territorio del
Comune di Venezia per ulteriori dodici mesi, con la precipua motivazione
di consentire il completamento degli interventi necessari al superamento
dello stato d'emergenza già deliberato il 14 novembre 2019;

70 che con nota PG 386 del 02/07/2021, relativa integrazione PG 398 del
16/07/2021 e successiva precisazione PG 561 del 26/10/2021 il
Commissario Delegato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della Protezione Civile la ricognizione delle
misure urgenti relative alla lett. d) comma 2 del succitato art. 25
75 afferenti interventi volti "alla realizzazione di interventi, anche

strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli
eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in
coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione
80 esistenti”;

che con nota di riscontro acquisita agli atti con PG 435 del 13/08/2021
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione
Civile – Ufficio IV Attività per il superamento dell'emergenza e per il
supporto agli interventi strutturali ha comunicato che gli il Piano degli
85 interventi proposto corrisponde alle finalità di cui all' O.C.D.P.C. n.
616/2019;

che con delibera del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 2021,
pubblicata in G.U.R.I. Serie Generale n. 233 del 29 settembre 2021, è
stato autorizzata l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili non
90 programmate e non utilizzate, stanziare con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 14 novembre 2019 e del 13 febbraio 2020, per gli interventi
di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto
legislativo n. 1 del 2018;

che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 581
95 del 24 gennaio 2022 individua il Comune di Venezia quale
Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria,
dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'ordinanza
del Capo Dipartimento della protezione civile del 16 novembre 2019, n.
616, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi
100 richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati

nonché il Sindaco del Comune di Venezia quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei Piani degli interventi di cui all'articolo 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
105 protezione civile n. 616/2019 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;

che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 616 del 2019 sono state disposte con l'art. 4 una serie di
110 deroghe normative, tra le quali viene in rilievo in particolare quanto disposto al commi 3, 4 e 5;

che l'art. 4, co. 3, punto 2, dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019 dispone che i Soggetti attuatori possano procedere in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 *"nei limiti di € 200.000,00"* allo
115 scopo di consentire *"la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale"*;

che l'art. 4 co. 3 punto 12 dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 dispone che i soggetti attuatori possano procedere in deroga all'art. 24 del D.Lgs. n.
120 50 del 2016, *"allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali"*;

125 che l'O.C.D.P.C. n. 581 del 2022 all'art. 1, co. 2, ultimo periodo, dispone

che *"il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, [...] ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati specificatamente nell'articolo 4 della*

130 *citata Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile b, 616/2019 e successive modifiche ed integrazioni"* e, pertanto, che è possibile ricorrere al regime delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019;

che, in attuazione di quanto richiamato al punto precedente, il Sindaco
135 del Comune di Venezia, con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, ha confermato le indicazioni operative e le disposizioni procedurali per i soggetti attuatori in relazione al regime delle deroghe di cui all'art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019 e confermate con l'O.C.D.P.C. n. 851/2022 ed in riferimento all'Ordinanza n. 4 del 16 dicembre 2019 e relativi
140 allegati;

che con atto in data 01/10/2021 avente PG/2021/0446753 l'ing. Simone Agrondi, alla data della sottoscrizione del predetto provvedimento nella sua qualità di Soggetto attuatore Comune di Venezia – Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, ha nominato l'arch. Roberto Megera, nella
145 sua qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione Viabilità Acquea Venezia Centro Storico e Isole dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti (già Direzione Lavori Pubblici) – Settore Viabilità Centro storico e Isole – Energia Impianti, RUP di una serie di interventi tra i quali rientra quello oggetto del presente contratto, statuendo che il predetto
150 RUP *"detiene il compito di sovrintendere all'intero procedimento di*

attuazione degli interventi sopra elencati nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione, di svolgere tutte le funzioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei relativi Regolamenti attuativi di competenza statale e comunale, nonché di esercitare le

155 *funzioni di "committente" previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.";*

che con Decreto n. 69630 del 14/02/2022, il Sindaco del Comune di Venezia ha fornito indicazioni operative circa le modalità di approvazione dei progetti finanziati;

che a seguito di richiesta offerta per affidamento dei lavori

160 summenzionati, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, co. 3, pt. 2, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019, vigente alla data della richiesta di offerta e oggi vigente in forza del richiamo di cui all'art. 1, co. 2, ultimo periodo, dell'O.C.D.P.C. n. 851 del 24/01/2022, con Determinazione Dirigenziale n. del i lavori oggetto del presente contratto

165 sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore per un importo pari a €.....= (diconsi euro/..) (oneri e fiscali esclusi), di cui €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per lavori, €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) per opere in economia e €.....= (diconsi euro/..) (o.f.e.) quali oneri per

170 l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso in sede di offerta.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

175 **Articolo 1. Oggetto del contratto.**

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa.

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

180 **Articolo 2. Condizioni generali e norme regolatrici.**

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti dalle norme di legge.

2. Fanno altresì parte del contratto i prezzi del prezzo del Comune di Venezia come aggiornati con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022 della Giunta Comunale (aggiornamento infrannuale del prezzo del Comune di Venezia 2018 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 20/12/2018), così come offerti dall'appaltatore, i quali, unitamente ai prezzi di nuova formulazione, costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € (diconsi Euro) di cui:

a) € (diconsi euro) per lavori veri e propri;

195 b) € (diconsi euro) quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato "a misura" per cui i prezzi del Prezzo di Venezia 2022 e l'elenco dei Nuovi Prezzi con l'applicazione del ribasso

200 offerto dall'appaltatore, costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono

l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2, comma 1 del capitolato
205 generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, presso gli uffici
del Comune di Venezia - Settore Viabilità Venezia CSI - Energia e
Impianti dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, siti nel Palazzo
Municipale Ca' Farsetti-Ca' Loredan.

210 2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
quanto previsto ai successivi artt. 12 e 12-bis e 13.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
215 agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui
conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
....., come meglio identificati nella documentazione agli
atti.

220 4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità
o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

225 **Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in conformità a quanto statuito all'art. 5 comma 1 del D.M. 49/2018.

[OPPURE]

230 1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del Codice dei contratti e in conformità a quanto previsto dall'art. 8, co.1, lett. a) del D.L. 16 luglio
235 2020, n. 76 nonché dall'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 e dell' O.C.D.P.C. n. 581 del 2022.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 112 (centododici) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.

240 **Articolo 6. Penale per i ritardi.**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille
245 dell'importo contrattuale, corrispondente ad €

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

250 3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti, trova

applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della
255 penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
260 nei casi e con le modalità di cui all'art. 107 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e disposta con le modalità di cui all'art. 10 del D.M. 7 marzo 2018 n.49, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla
265 redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
270 lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende
275 far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
280 l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

285 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, approvato con D.M. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- 290 a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
295 occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- 300 g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per

l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) le verifiche analitiche delle terre e rocce di scavo preventivi al trasporto alle discariche autorizzate, ovvero al reimpiego in loco, comprensivo del deposito provvisorio delle terre e rocce di scavo nelle

305 more dei risultati delle verifiche effettuate;

i) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è altresì responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale

310 d'appalto approvato con d.P.R. n. 145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni normative in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante il nominativo del direttore tecnico incaricato e ogni eventuale variazione relativa al nominativo del direttore tecnico, prima che la predetta variazione operi.

315 direttore tecnico incaricato e ogni eventuale variazione relativa al nominativo del direttore tecnico, prima che la predetta variazione operi.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

320 cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

325 6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i

componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
330 la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

335 **Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui
340 all'articolo 3, del presente contratto.

Il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i
345 libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
350 disposizioni, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso in sede di offerta.

355 **Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le
360 variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

365 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, in deroga all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. e ferme restando le disposizioni contenute all'art. 4, co. 3, pt. 16, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 e all'art. 1, co. 2, ultimo periodo, dell'O.C.D.P.C. n. 581
370 del 2022, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti
375 dall'appaltatore, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti,

addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. L'appaltatore rinuncia a richiedere l'anticipazione di cui all'articolo 35,
380 comma 18 del Codice dei contratti, pari al 20% (venti per cento)
dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertato dal RUP, previa costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa. Ai sensi dell'art. 207 del Decreto
385 Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., in relazione alle procedure
disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre
2022, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato
390 fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e compatibilmente con le
risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della
stazione appaltante. L'appaltatore vi rinuncia.

[OPPURE]

1. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, chiede,
395 come risulta dalla dichiarazione PG..... in data che costituisce
parte integrante del presente contratto, l'anticipazione prevista dall'art.
35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 20% (venti per cento)
dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa
costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui
400 all'art. 35, comma 18, del medesimo Decreto. Ai sensi dell'art. 207 del

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., in relazione alle
procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 50 del 2016 avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del
31 dicembre 2022, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35,
405 comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere
incrementato fino al 30% (trenta per cento), nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. All'appaltatore saranno dovute le rate di acconto ogni qualvolta
410 l'importo dei lavori, servizi e forniture eseguiti, contabilizzati, raggiunge
un importo non inferiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo del
contratto, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità di cui
rispettivamente agli articoli 188 del Regolamento generale, previa
redazione del SAL ed emissione del Certificato di Pagamento.

415 3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60
giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non
imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si
provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
420 comma 2.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare,
verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto
finale.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo, previa
425 costituzione della fideiussione di cui all'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

7. La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dall'accertamento dell'effettivo trasferimento dei fondi dalla Protezione Civile Nazionale.

430 **Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi dei
435 conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sugli stessi, come indicato al precedente art. 4 comma 3. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

440 2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo pec ovvero a mezzo di raccomandata A/R, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni
445 prodotti da tale inadempimento.

3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
450 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere

alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
455 a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui conti correnti di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
460 presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

5. Ai sensi dell'art. 25, comma 2-bis, del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche, emesse verso la Stazione Appaltante, devono riportare il Codice Identificativo di
465 Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) indicati nell'oggetto del presente contratto.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi,
470 legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del d.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
475 certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

480 1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
485 provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
490 risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
495 dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
500 appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec ovvero

lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai

505 tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del

510 personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

515 g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
520 esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 81 del 2008;

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

525 1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura

prevista dal D. Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del

530 comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale, e salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 135, co. 1, lett. e), c.p.a., in combinato disposto con l'art. 47, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 535 1 (Codice protezione civile), relativo alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

540 previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

545 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente

550 articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito

maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (ora Tit. IV del D.Lgs. 81/08), del quale assume ogni onere e obbligo;

[OPPURE]

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere

e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento (eventualmente integrato come
580 al punto b) e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

585 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
590 previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».

595 **Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.**

1. Si prende atto che in relazione al soggetto Affidatario non viene richiesta la documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

[OPPURE]

600 1. Si prende atto che in relazione alla Società non risultano

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.

605 *white list*) presso la Prefettura di, provvedimento n. con validità fino al L'impresa appaltatrice ha dato atto di aver manifestato l'interesse al permanere dell'iscrizione con PEC prot. in data Si dà atto che l'iscrizione risulta "in aggiornamento" ovvero "aggiornamento in corso" e pertanto ai sensi di quanto disposto
610 dall'art. 5 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come specificato dalla Circolare Ministeriale n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013, mantiene la propria efficacia. Pertanto, ai sensi dell'art. 1 co. 52-*bis* della legge 6 novembre 2012 n. 190, tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia richiesta dall'art. 83 del D.lgs. n. 159/2011.

615 [OPPURE]

1. Si prende atto che il legale rappresentante della Società/dello Studio ha dichiarato, mediante autocertificazione PG n. del, depositata contestualmente all'invio della propria offerta economica, che nei propri confronti non sussistono le
620 cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui agli articoli 67 e 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. [eventuale] L'intervento oggetto del presente contratto è stato dichiarato urgente, indifferibile e di pubblica utilità dall'art. 1 co. 7 dell'O.C.D.P.C n. 616 del 2019 e pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 159
625 del 2011, la comunicazione antimafia può essere sostituita da apposita

dichiarazione sottoscritta e resa con le modalità di cui agli artt. 38 e 46
del d.P.R. n. 445 del 2000. La Prefettura di ha rilasciato
l'informativa liberatoria provvisoria ai sensi dell' art. 3, co. 1 e 2, del
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. In pendenza del rilascio della
630 comunicazione antimafia nei confronti della società/dello studio
....., richiesta alla Prefettura di dalla Stazione
appaltante in data con, i contributi, i finanziamenti,
le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. n.
159/2011 sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Trova applicazione
635 quanto disposto dall'art. 88, co. 4-bis, secondo periodo, e 4-ter del
D.Lgs. n. 159 del 2011.

[OPPURE]

1. La Prefettura di ha rilasciato l'informativa liberatoria
provvisoria ai sensi dell' art. 3, co. 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e
640 s.m.i. nonché la comunicazione antimafia nei confronti della
società/dello studio con provvedimento n. in data
.....

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del
codice civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
645 successivamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di
cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell'appaltatore, una penale a titolo
di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell'importo del
contratto, salvo il maggior danno.

650 4. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente di cantiere con la

responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
655 attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159/2011. Il rapporto di cantiere dovrà contenere tutti gli elementi elencati nell'allegato C al "Protocollo di legalità" sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto. Il testo aggiornato del Protocollo è reperibile al seguente link:
660 <<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

5. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore,
665 degli organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
670 stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

6. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei
675 confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei

dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

680 **Articolo 20. Subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa comunicazione alla stazione appaltante, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, co. 3, pt. 15, dell'OCDPC n. 616 del 2019, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori possono essere
685 subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo
690 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, così come modificato e integrato o derogato dalle disposizioni di legge in vigore al momento della sottoscrizione del presente contratto, salvo che sia diversamente stabilito nei documenti relativi alla procedura.

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
695 subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 105, co. 13, del D. Lgs. n. 50 del 2016.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi
700 assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

5. L'appaltatore, ad inizio lavori, è obbligato altresì a comunicare alla
705 stazione appaltante - per il successivo inoltro alla Prefettura -, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori o subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'allegato 1, lettera A) al "Protocollo di legalità" (come da elenco
710 aggiornato e attualmente vigente di cui all'art. 1, co. 53 della L. 190/2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, come da ultimo rinnovato in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto. Il testo aggiornato
715 del Protocollo è reperibile al seguente link:
<<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>>.

6. L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi
720 motivo.

7. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

725 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti

negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita
garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante n.
in data rilasciata dalla società/dall'istituto
.....
.....
730
l'importo di € pari al per cento dell'importo del
presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione
appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi
del presente contratto.

735 3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 235 del
d.P.R. n. 207/2010, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

740 1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti,
l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
745 responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in
data rilasciata dalla società/dall'istituto

750
agenzia/filiale di per un massimale di €

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto per un massimale di €

755 4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
760 contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso summenzionato decreto e dal Codice di
765 comportamento interno del Comune di Venezia approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicembre 2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 31 gennaio 2014, n. 291 del 12 settembre 2018 e n. 314 del 10 ottobre 2018.

2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso
770 all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 62/2013, copia del codice di comportamento interno approvato con delibera di G.C. n. 703 del 20/12/2013, modificato con delibera di G.C. n. 21 del 31/01/2014 e con delibera di G.C. n. 291 del 12/09/2018, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello
775 stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova

dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al d.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per
780 iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

785 Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.
790 145, per quanto applicabile;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma;
- 795 - il prezzario del comune di Venezia approvato con Deliberazione n. 170 del 28 luglio 2022 della Giunta Comunale (aggiornamento infrannuale del prezzario del Comune di Venezia 2018 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 20/12/2018);
- l'offerta con descrizione delle lavorazioni da eseguire.

800 Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le norme contenute nel Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 e successive
805 modificazioni, nel D.M 7 marzo 2018 n. 49 Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», nel regolamento approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, nel capitolato generale di appalto approvato con D.M.
810 dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto applicabile, le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rinnovato in data 17/09/2019 da Regione del Veneto, Prefetture della Regione Veneto,
815 ANCI Veneto e UPI Veneto, nonché le disposizioni dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 2019 e O.C.D.P.C. n. 851 del 2022.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,
820 tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono
825 soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la

registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

[OPPURE]

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione
830 del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.
26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente nel
835 caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti
Autorità dei tentativi di pressione criminale.

Articolo 27. Trattamento dei dati personali.

1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di gara per l'appalto in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti
840 dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali
trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

845 2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento
850 Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello

stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I
855 trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la
860 sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet <www.comune.venezia.it>

Letto confermato e sottoscritto

Venezia, lì

Il Dirigente

Il legale rappresentante della società

.....

arch. Alberto Chinellato

.....

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

865 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto .
....., quale legale rappresentante della società
....., dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli
articoli 6, 12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto

Il legale rappresentante della società

870

(firmato digitalmente)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.
lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente
875 documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del
D.lgs n. 82/2005.*